

AGEVOLAZIONI

La sovrapposizione dell'enoturismo con le altre attività connesse

di Luigi Scappini

Sicuramente il settore del **vino** rappresenta, nel contesto del **settore primario**, quello maggiormente conosciuto e quello nel quale è possibile attuare politiche di **marketing** volte a far conoscere il proprio prodotto al mercato nazionale e non solo.

In tale contesto si inserisce anche la previsione, introdotta con la **Legge di Bilancio per il 2018**, della possibilità di svolgere, in maniera regolamentata, l'attività di **enoturismo** che va ad ampliare la multiattività dell'azienda agricola.

Introdotta con molto entusiasmo ed enfasi, nella realtà, per come è stata modellata, lascia qualche **dubbio** in merito alla sua **funzionalità** rispetto alle realtà del settore vitivinicolo.

Si definisce enoturismo, ai sensi dell'[articolo 1, comma 502, L. 205/2017](#), l'insieme di *"tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine."*

In altri termini, l'enoturismo è visto come il **complesso di attività** con le quali avvicinare le persone al mondo della **viticoltura** con il fine, non ultimo, di **commercializzare** il proprio prodotto.

Letto così l'enoturismo **non rappresenta** una **novità** assoluta nel panorama vitivinicolo, inteso in riferimento a chi può definirsi a pieno titolo quale imprenditore agricolo ex [articolo 2135 cod. civ..](#)

Il **problema** è questo: molto probabilmente l'**enoturismo**, per come è stato **pensato**, è rivolto **non soltanto** al **mondo "agricolo"** e tale affermazione trova conferma nella circostanza per cui il Legislatore, con il [decreto Mipaaf del 12 marzo 2019](#), ha "sottolineato" che l'attività, se svolta da imprenditori agricoli, si considera come connessa. Letta per differenza sta a significare che **anche soggetti non imprenditori agricoli** possono svolgere l'attività di **enoturismo**.

Ma allora, se come pare, la lettura della norma deve essere ampia, ci si domanda quale sia il motivo per il quale un viticoltore dovrebbe avere interesse a proporre la formula dell'enoturismo quando nella realtà dei fatti ha già a disposizione gli strumenti giuridici per svolgere le medesime attività.

Nulla vieta, infatti, al nostro **viticoltore**, di prevedere, all'interno della **propria offerta aziendale, attività formative e informative** rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, **visite guidate ai vigneti** di pertinenza dell'azienda **e alle cantine** o, ancora, iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo comprensive della **vendemmia didattica**.

Il tutto in un contesto di piena **connessione** con l'attività svolta ordinariamente in azienda, nel rispetto ovviamente, del principio della prevalenza perché, sebbene il [decreto Mipaaf del 12 marzo 2019](#) si dimentichi di individuare le modalità di determinazione, essendo attività connesse, il **comma 3** dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) questo prevede.

Ne è una conferma, ad esempio, la stessa legge sull'**agriturismo** ove si prevede all'[articolo 2, comma 2, lettera c\), L. 96/2006](#), che è possibile procedere alla organizzazione di degustazione dei prodotti aziendali, ivi compresa la **mescita del vino**, in questo caso rispettando le regole di cui alla **L. 268/1999** (la Legge sulle cd. Strade del vino).

Questo rende ancora più pleonastica la previsione per cui, tramite l'enoturismo, è possibile procedere alla degustazione e **commercializzazione** dei prodotti aziendali anche in abbinamento ad alimenti, essendo **già possibile procedere alla degustazione in abbinamento con prodotti agroalimentari freddi** preparati dall'azienda, anche attraverso manipolazione o trasformazione, pronti al consumo e strettamente correlati al territorio.

In realtà, leggendo attentamente tale ultima previsione, essa è **maggiormente vincolante** per il **viticoltore** rispetto all'industriale, in quanto, per il primo, essendo l'attività connessa per espressa previsione normativa, di norma deve essere svolta, come sopra evidenziato, nel rispetto del **principio della prevalenza**, il che ne rende difficoltoso il rispetto.

Da ultimo, ma non meno importante, è doveroso precisare come la norma, nonostante faccia riferimento alla possibilità di procedere alla **commercializzazione** del prodotto, nel caso del **viticoltore**, mantenga la **vendita** quale **attività connessa** di prodotto che, in quanto tale, trova piena copertura nel reddito agrario ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#).

A bene vedere, tale previsione è un'**apertura**, o, per meglio dire, una concessione fatta a quelle imprese imbottigliatrici che, costituite in forma di **società di persone**, hanno, in assenza di un chiarimento in senso contrario, libero accesso alla disciplina fiscale di cui all'[articolo 5 L. 413/1991](#) e quindi alla **forfettizzazione del reddito**.

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >